

Indr. Decreto n° 1830 del 26/7/2021



DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE
AREA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Comune di Micigliano
comune.micigliano.ri@legalmail.it

p.c. Regione Lazio
Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette
Area Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della
geodiversità
GR/30/04

Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti
fri43043@pec.carabinieri.it

Oggetto: Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 sul progetto "Recupero rovine del Castello di Vischiata" nel Comune di Micigliano (Ri). Proponente: Comune di Micigliano (ns. elenco progetti 264/2021)
Trasmissione Determinazione

Con la presente si trasmette copia della determinazione dirigenziale n. G09727 del 19/07/2021 relativa all'istanza in oggetto.

Il Dirigente dell'Area
Arch. Marco Rocchi



Il Direttore Regionale
Dott. Vito Consoli



**Direzione:** CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE**Area:** VALUTAZIONE DI INCIDENZA**DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N.** G09727 del 19/07/2021**Proposta n.** 27302 del 16/07/2021**Oggetto:**

Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 sul progetto "Recupero rovine del Castello di Vischiata" nel Comune di Micigliano (Ri). Proponente: Comune di Micigliano (ns. elenco progetti 264/2021)

Proponente:

Estensore	PROIETTI SIMONE	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	PROIETTI SIMONE	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area	M. ROCCHI	_____ <i>firma digitale</i> _____
Direttore Regionale	V. CONSOLI	_____ <i>firma digitale</i> _____
Firma di Concerto		

Oggetto: Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 sul progetto "Recupero rovine del Castello di Vischiata" nel Comune di Micigliano (RI).
Proponente: Comune di Micigliano (ns. elenco progetti 264/2021)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE
PROTETTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Valutazione di incidenza;

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1048 del 30/12/2020 con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette;

VISTA la DGR n. 155 del 23/03/2021 con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale, l'Area competente in materia di procedura di Valutazione di incidenza della già Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti è stata incardinata presso la Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette;

VISTO l'Atto di Organizzazione (AO) n. G03341 del 23/03/2021 della Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette con cui è stata istituita l'Area Valutazione di incidenza e se ne è approvata la declaratoria analitica delle competenze che comprendono il coordinamento e gestione della procedura di valutazione di incidenza, con riferimento alle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE e al DPR n. 357/1997, anche in ambito di procedure VAS, e la collaborazione alla gestione delle altre attività in materia di Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che il suddetto AO n. G03341 del 23/03/2021 conferma l'assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile, Arch. Marco Rocchi, avente incarico già conferito presso la struttura regionale competente in materia di Valutazione di incidenza;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio

1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che "[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza";

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e in particolare l'articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che "[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]" nonché "[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi" sono oggetto di valutazione d'incidenza;

VISTO l'art. 15 del citato DPR che stabilisce che "il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente Regolamento";

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all'Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 "Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell'ambiente" e in particolare quanto previsto nell'art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto "Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000", con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d'importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

VISTA la DGR n. 696 del 26/09/2008, "Rettifica della delimitazione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti Reatini, IT6020005, designata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifica Deliberazione Giunta Regionale n. 651/05";

VISTA la Determinazione del Direttore n. 59 del 21/01/2009, avente ad oggetto "Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Presa d'atto della trasmissione alla Unione Europea della rettifica e della risoluzione di problematiche tecniche relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Lazio, adottate con deliberazione Giunta regionale nn. 696, 697, 698, 699, 700 e 701 del 26 settembre 2008";

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni identificano, tra gli altri, la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6020005 "Monti Reatini", interessata dall'intervento;

VISTA la DGR n. 534 del 04/08/2006 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)";

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)";

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928";

VISTA la DGR n. 305 del 19/06/2018 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97", e la DGR n. 498 del 23/07/2019 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di 38 siti della rete Natura 2000, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

VISTA la LR n. 7 del 22 ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e per lo sviluppo regionale" che all'art. 5 tra le altre cose modifica l'art. 38 della LR n. 29/1997 introducendo una sanzione amministrativa per l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. 1392 del 01/06/2021, acquisita con prot. 486379 del 01/06/2021, con cui il Comune di Micigliano ha indetto conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona sul progetto in argomento, richiedendo contestualmente il parere di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

PRESO ATTO della documentazione tecnica trasmessa, di cui si elenca quella ritenuta più significativa:

- Valutazione di incidenza ambientale – datata 05/11/2020, redatto dal Dott. Vincenzo Gianni;
- 1 - Relazione generale;
- 2 – Relazione tecnica;
- 5 – Documentazione fotografica;
- 11- Computo metrico estimativo.

VERIFICATO dall'analisi degli elaborati trasmessi che il progetto consiste nella riqualificazione dell'area interessata dai ruderi del Castello di Vischiata, in località Casarine nel Comune di Micigliano, di superficie pari a circa 1 ettaro, e che nello specifico, da quanto riportato negli elaborati progettuali, è previsto quanto segue:

"Ripulitura del sentiero di accesso all'area "Castello di Vischiata" con eliminazione di vegetazione infestante, diserbo meccanico con trattore munito di trincia e nel tratto delle particelle 203/parte, 207 e 208 per circa 100 ml un ulteriore diserbo meccanico di tipo archeologico, non invasivo, per effettuare lo spianamento del terreno che permetta il passaggio di un mezzo agricolo per il trasporto dei materiali;

- Ripulitura lungo la recinzione da realizzare con eliminazione di vegetazione infestante e abbattimento di alcune essenze arboree categoria II^{FC} che possono provocare impedimento sempre lungo la recinzione e il materiale di risulta sarà approvvigionato nell'area pic-nic comunale di Vischiata distante circa un Km dal sito;

- Realizzazione della recinzione dell'area di altezza fuori terra ml 1,50 con montanti e traversi in acciaio zincato profilato 40x40x5 e filo in acciaio da 4 mm con n. 2 cancelli dello stesso tipo e materiali come riportato nell'elaborato grafico;

- Fornitura e posa in opera di pannelli informativi e segnaletica lungo percorsi. ".

CONSIDERATO che l'intervento proposto è compreso nella ZPS "Monti Reatini" e che nella scheda Natura 2000 del sito sono elencate diverse specie di interesse comunitario;

PRESO ATTO che la citata DGR n. 612/2011:

- nell'Allegato B individua misure di conservazione della ZPS a carattere generale che non sono attinenti al progetto in argomento;
- nell'Allegato A assegna la ZPS IT6020005 "Monti Reatini" alle tipologie ambientali "AAMM – Ambienti aperti delle montagne mediterranee", "AFMM – Ambienti forestali delle montagne mediterranee", "AMM – Ambienti misti mediterranei";
- nell'Allegato C individua misure specifiche per le tipologie ambientali suddette, non attinenti con il progetto in esame;

PRESO ATTO dei contenuti e conclusioni dello Studio di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il progetto è mirato al recupero dei ruderi storici del castello di Vischiata, e che è previsto il ripristino della sentieristica preesistente e la recinzione dell'area di interesse storico-archeologico;

CONSIDERATO che le operazioni progettuali rappresentano una prima fase di interventi, come evidenziato nell'elaborato Relazione generale, con lo scopo "*di impedire l'ulteriore degrado dei ruderi, consentire la loro individuazione da parte degli utenti e di sistemare la sentieristica di accesso mediante manutenzione ordinaria e straordinaria*", come riportato a pag. 9 dello studio di incidenza;

RITENUTO che il presente parere sia da intendersi riferito alle sole opere ed interventi progettuali descritti nel progetto in esame come prima fase, e che gli ulteriori interventi previsti per le fasi successive debbano essere rinviati a specifiche istanze di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva "*con eliminazione di alcuni individui arborei ed arbustivi*" in corrispondenza del sentiero esistente e dei settori di ubicazione della recinzione perimetrale;

CONSIDERATO nello specifico che "*Il sentiero che conduce al castello, già esistente, ha una lunghezza di 400 m ed è largo circa 2 m*" e che sullo stesso sono previste operazioni di diserbo meccanico per la rimozione della vegetazione infestante sullo stesso;

CONSIDERATO che per un tratto di circa 100 metri sono previsti interventi di livellamento del sentiero esistente per il transito di un mezzo agricolo necessario alla fase di cantiere;

CONSIDERATO che nell'area in esame, come si evince dallo studio di incidenza, non sono stati riscontrati habitat di interesse, ad eccezione di un primo tratto del sentiero dove sono presenti formazioni erbacee potenzialmente riconducibili all'habitat 6210;

RITENUTO che le operazioni di pulizia dalla vegetazione previste sulla sentieristica debbano essere esclusivamente limitate alla proiezione a terra della sentieristica già

esistente, senza prevedere modifiche sostanziali di quest'ultima in relazione alla lunghezza, larghezza, profilo plano-altimetrico e tipologia di sedime e definendo un controllo degli accessi, al fine di evitare il disturbo sugli ambiti naturali circostanti ed escludere il transito di veicoli a motore in fase di esercizio, garantendo una sola fruizione escursionistica a basso impatto;

RITENUTO che il taglio di esemplari arborei debba essere il più possibile evitato e comunque esclusivamente limitato agli esemplari che costituiscono impedimento fisico lungo il solo settore di installazione della recinzione perimetrale prevista per circoscrivere l'area storico-archeologica di circa 1 ettaro di estensione superficiale;

CONSIDERATO che nello studio di incidenza viene esclusa la presenza di siti nidificazione di specie tutelate di interesse unionale;

VERIFICATO che, dalle banche dati disponibili in possesso della scrivente Area, non sono presenti emergenze naturalistiche significative nell'area in esame e nelle zone limitrofe;

RITENUTO che debba essere comunque prevista l'individuazione di opportuni periodi di sospensione per la fase di cantiere nei mesi primaverili-estivi, al fine di limitare il disturbo sulla fauna selvatica durante la fase riproduttiva;

RITENUTO in conclusione che il progetto in argomento, nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate, non comporti significativa perdita, frammentazione o degradazione di habitat di specie della ZPS suddetta, e che sia compatibile con la tutela delle specie di interesse unionale e della Rete Natura 2000;

RITENUTO per quanto sopra riportato di poter esprimere parere favorevole sul progetto in argomento ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

di esprimere parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, sul progetto "Recupero rovine del Castello di Vischiata" nel Comune di Micigliano (Ri), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Gli interventi dovranno essere limitati solamente a quelli previsti nella fase 1 del progetto, consistenti in ripristino della sentieristica e recinzione perimetrale. Gli interventi relativi alle fasi successive dovranno essere rinviati a specifiche istanze di valutazione di incidenza;

2. L'area di cantiere dovrà essere adeguatamente delimitata, ed i mezzi meccanici e le operazioni di cantiere non dovranno interessare le superfici vegetate circostanti;
3. Gli interventi sul sentiero esistente dovranno essere limitati alla sola manutenzione dello stesso e non dovranno determinarne alcuna modifica sostanziale per lunghezza, larghezza, andamento piano-altimetrico. I livellamenti dovranno essere limitati al solo tratto di circa 100 metri come da progetto;
4. Gli interventi sulla vegetazione dovranno essere limitati al solo taglio della vegetazione arbustiva in corrispondenza del sentiero per una larghezza non superiore a 2 metri, ed al taglio dei soli esemplari arborei che costituiscono impedimento fisico lungo il solo settore di installazione della recinzione perimetrale, da marcare preliminarmente e rendere riconoscibili sul campo;
5. L'accesso di mezzi motorizzati al sentiero oggetto di intervento dovrà essere controllato in fase di esercizio dall'Amministrazione comunale con sbarra di interdizione, e consentito ai soli mezzi di soccorso ed agli aventi diritto;
6. Gli interventi di progetto dovranno svolgersi ad esclusione del periodo compreso tra il 1 aprile ed il 15 luglio.

Il presente parere, rilasciato a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze relative alla procedura di valutazione di incidenza assegnate all'Area Valutazione di incidenza con la Determinazione regionale citata nelle premesse e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni (ex art. 8 e ss. del DPR n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà notificato, tra gli altri, al Comune di Micigliano, all'Area Tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità di questa Direzione regionale per le competenze di gestione dei Siti Natura 2000 ai sensi del DM 17 ottobre 2007, ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti per gli adempimenti previsti dal DPR n. 357/1997.

Il Direttore Regionale
Dott. Vito Consoli